

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con il Bilancio di Previsione 2015/2017 e le successive variazioni, è stato costituito un Fondo Pluriennale Vincolato destinato a finanziare le spese di investimento;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 come indicato dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che al paragrafo 5.4 dispone: “[...]Possono essere finanziate dal fondo pluriennale: a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l’intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l’impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale; b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorché non impegnate).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per “procedure attivate”/gara formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2” si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio. e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell’opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in conto capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.”;

Considerato che nel corso dell’esercizio 2015, sugli stanziamenti accesi al Fondo Pluriennale Vincolato delle spese di parte capitale, non si ravvisano le condizioni per mantenere tale stanziamento;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale ha espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90;
- 2) di adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017, al fine di determinare il Fondo Pluriennale Vincolato definitivo, come sinteticamente riportato nella seguente tabella e dettagliatamente illustrato nell'allegato 01 alla presente deliberazione:

E/S	Rif. Bilancio	Tipo Stanziamento	Previsione 2015		Previsione 2016	
			var +	var -	var +	var -
E	FPV Capitale	CMP				731.677,00
						731.677,00
S	01.11.2	CMP	3.000,00			3.000,00
		FPV		3.000,00		
S	04.02.2	CMP	4.000,00			4.000,00
		FPV		4.000,00		
S	05.01.2	CMP	2.000,00			2.000,00
		FPV		2.000,00		
S	06.01.2	CMP	10.000,00			10.000,00
		FPV		10.000,00		
S	08.01.2	CMP	50.000,00			50.000,00
		FPV		50.000,00		
S	08.02.2	CMP	510.000,00			510.000,00
		FPV		510.000,00		
S	09.03.2	CMP	3.000,00			3.000,00
		FPV		3.000,00		
S	09.05.2	CMP	40.000,00			40.000,00
		FPV		40.000,00		
S	10.05.2	CMP	25.000,00			25.000,00
		FPV		25.000,00		
S	12.01.2	CMP	4.000,00			4.000,00
		FPV		4.000,00		
S	12.02.2	CMP	2.000,00			2.000,00
		FPV		2.000,00		
S	12.09.2	CMP	75.377,00			75.377,00
		FPV		75.377,00		
	15.02.2	CMP	3.300,00			3.300,00
		FPV		3.300,00		
			731.677,00	731.677,00		
						731.677,00

- 3) di adeguare gli stanziamenti dell'esercizio provvisorio 2016, come indicato nell'allegato 01 relativamente all'esercizio 2016;
- 4) di considerare tali risultanze nel redigendo bilancio di previsione 2016/2018;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.